



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

VISTA la Convenzione del 6 luglio 2022, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2014/33/UE sopra citata;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società ***IeS Ingegneria e Sicurezza Degasperi S.r.l.***, con sede legale in via Maria Curie, 17 - 39100 Bolzano (BZ), emanato in data 12 settembre 2018 da questa Direzione Generale con **scadenza l'11 dicembre 2022**;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)";*

ACQUISITA la Delibera del 22 luglio 2022 (DC2022UTL016), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 0236780 del 27 luglio 2022, con la quale viene rinnovato il certificato di accreditamento n. 225B a favore della società ***IeS Ingegneria e Sicurezza Degasperi S.r.l.***, per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva 2014/33/UE;

ACQUISITA l'istanza Prot. n. 0268286 del 7 settembre 2022 con la quale l'Organismo ***IeS Ingegneria e Sicurezza Degasperi S.r.l.***, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE citata;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Direttiva del Ministro;

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione

europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rinnovo dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

SENTITO il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

DECRETA

Art.1

1. Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017, la società **IeS Ingegneria e Sicurezza Degasperi S.r.l.**, (P.I.01723610216), con sede legale ed operativa in via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano (BZ), è autorizzata ad effettuare l'attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, per i seguenti prodotti, allegati e moduli di valutazione della conformità:

- Allegato IV – Parte B – Modulo B (Esame UE del tipo degli ascensori)
- Allegato V – (Esame finale degli ascensori)
- Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità per gli ascensori)

nonché:

- a) l'attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i.;
 - b) l'attività di certificazione ai fini di accordo preventivo di cui all'art. 17 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 162/99, come modificato dal D.P.R. n. 8/2015.
2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 32 della Direttiva 2014/33/UE.

Art. 2

1. La presente autorizzazione decorre dal 11 dicembre 2022, data di scadenza dell'autorizzazione oggetto di rinnovo ed è valida fino all'**11 dicembre 2026** data di scadenza del certificato di accreditamento, ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della Direttiva 2014/33/UE, o non adempie i suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

Per il DIRETTORE GENERALE
IL DIRIGENTE VICARIO
(*Dr. Massimo Greco*)